



DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

103 / 2020 del 20/03/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ODV PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO NON ESCLUSIVO DEL DIRITTO D'USO DEL PROGRAMMA APPLICATIVO "AREU NUE 112"



OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ODV PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO NON ESCLUSIVO DEL DIRITTO D'USO DEL PROGRAMMA APPLICATIVO "AREU NUE 112"

vista la seguente proposta di deliberazione n. 118/2020, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- l'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", il quale prescrive che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze";
- l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale, al fine di "assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia" ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire "le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000";
- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", e s.m.i.;
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)";
- l'articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, così come sostituito dalla Legge Regionale del 11 agosto 2015 n. 23, il quale stabilisce che, rispettivamente al comma 3 e al comma 7, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia "... garantisce altresì l'operatività del servizio numero unico emergenza (N.U.E.) 112 sul territorio lombardo ... In riferimento all'attività N.U.E. 112 svolta dall'Azienda, qualora si rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne l'afferenza diretta alla direzione generale della Presidenza della Giunta stessa" e che "In relazione al N.U.E. 112, la Giunta regionale assegna annualmente all'Azienda uno specifico finanziamento anche in ragione dello sviluppo futuro in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.";

- l'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2010 – Regolamento recante “Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA” (DigitPA oggi AGID – Agenzia per l'Italia Digitale, istituita con Decreto Legge n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012 ed è sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri);

TENUTO CONTO che l'Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI) ha intenzione di riorganizzare la propria Sala Operativa Nazionale e, pertanto, ha chiesto ad AREU, con nota Prot. AREU n. 3025 del 11.03.2020, di avvalersi del software applicativo originariamente pubblicato nel Catalogo nazionale programmi riutilizzabili al numero identificativo 266/2015 (ora abolito dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217);

VISTO che l'art. 69, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) prevede la possibilità delle pubbliche amministrazioni “titolari di soluzioni e programmi informatici” di renderli disponibili “in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni e ai soggetti giuridici”, “salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica”;

PRESO ATTO che l'Associazione della Croce Rossa Italiana ODV, seppur non più Ente pubblico, è agli stessi assimilabile in virtù di quanto disposto da:

- art. 1, comma 4 lettera h) del D.Lgs. n. 178/2012, in virtù del quale è delegata per tutti i compiti di interesse pubblico da svolgere “in funzione ausiliaria ai pubblici poteri”;
- art. 1, comma 4 lettera i) del D.Lgs. n. 178/2012 e art. 13, comma 1, lett e) del D.Lgs. n. 1/2018 (c.d. “Codice della Protezione Civile”), i quali assegnano all'Associazione della CRI il ruolo di “Struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile”.

CONSIDERATO che AREU, con nota Prot. n. 3282 del 17.03.2020, si è resa disponibile a concedere in riuso, a titolo gratuito, il Programma “AREU NUE 112” e i relativi moduli ai fini dell'implementazione della Sala Operativa Regionale dell'Associazione della CRI, con prescrizione di specifiche restrizioni e a condizione che l'Associazione provveda alla personalizzazione del Programma in base al processo di gestione della chiamata svolto dalla stessa, con oneri a proprio esclusivo carico;

PRESO ATTO che le soprarichiamate restrizioni alla concessione in riuso riguardano in particolare:

- l'impossibilità di attivare i seguenti moduli, perché direttamente connessi alle funzioni di pubblica sicurezza:
 - il modulo adapter verso il CED Interforze;
 - il modulo U.U.I.;
 - il modulo Where ARE U;
 - il modulo e-Call;
 - il modulo Dispatch;
- l'attivazione, a seguito di apposita personalizzazione, dei seguenti moduli:
 - il modulo scheda contatto;
 - il modulo adapter verso il PSAP di 2° livello;
 - il modulo CORE licenza SERVER;

RITENUTO OPPORTUNO perfezionare una convenzione per disciplinare gli aspetti connessi alla concessione, a titolo gratuito e non esclusivo, del diritto di riuso senza rilascio del codice sorgente, del Programma completo della relativa documentazione, in particolare:

- consegna;
- titolarità;
- responsabilità;
- gestione delle modifiche e della manutenzione al software;

DATO ATTO che la concessione del Programma si considera a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo la possibilità per le Parti di recedere dall'accordo per motivate ragioni connesse al non corretto utilizzo o per inadempimento degli obblighi assunti;

PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo della "Convenzione per la concessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del Programma applicativo "AREU NUE 112", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza e l'Associazione della Croce Rossa Italiana;
2. di tener conto che l'art. 69, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) prevede la possibilità delle pubbliche amministrazioni "titolari di soluzioni e programmi informatici" di renderli disponibili "in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni e ai soggetti giuridici", "salvo motivate ragioni di ordine e sicurezza pubblica..";
3. di concedere in riuso, a titolo gratuito, il Programma "AREU NUE 112" e i relativi moduli ai fini dell'implementazione della Sala Operativa Regionale dell'Associazione della CRI, con specifiche restrizioni e a condizione che l'Associazione provveda alla personalizzazione del Programma in base al processo di gestione della chiamata svolto, disponendo in particolare:
 - l'impossibilità di attivare i seguenti moduli, perché direttamente connessi alle funzioni di pubblica sicurezza:
 - il modulo adapter verso il CED Interforze;
 - il modulo U.U.I.;
 - il modulo Where ARE U;
 - il modulo e-Call;
 - il modulo Dispatch;
 - l'attivazione, a seguito di apposita customizzazione, dei seguenti moduli:
 - il modulo scheda contatto;
 - il modulo adapter verso il PSAP di 2° livello;
 - il modulo CORE licenza SERVER;prevedendo che tutte le customizzazioni sono a esclusivo carico dell'Associazione della CRI;
4. di dare atto che la presente convenzione disciplina gli aspetti connessi alla concessione, a titolo gratuito e non esclusivo, del diritto di riuso senza rilascio del codice sorgente, del Programma completo della relativa documentazione, in

particolare:

- consegna;
 - titolarità;
 - responsabilità;
 - gestione delle modifiche e della manutenzione al software;
5. di precisare che la concessione del Programma si considera a tempo indeterminato dalla data di sottoscrizione della convenzione, salvo la possibilità per le Parti di recedere dall'accordo per motivate ragioni connesse al non corretto utilizzo o per inadempimento degli obblighi assunti;
 6. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
 7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;
 8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
 9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico



CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO NON ESCLUSIVO DEL DIRITTO D'USO DEL PROGRAMMA APPLICATIVO "AREU NUE 112"

TRA

Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU o Amministrazione cedente), con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV (di seguito per brevità Amministrazione utilizzatrice), con sede a Roma, in Via Toscana n. 12, C.F./P.IVA 13669721006, in atto rappresentata dal Dott. Flavio Ronzi, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Segretario Generale;

(congiuntamente indicate "le parti")

VISTI

- l'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999", il quale prescrive che "le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze";
- l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale, al fine di "assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia" ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire "le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000";
- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni";
- gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale", e s.m.i.;
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante "Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)";
- l'articolo 16 della Legge Regionale lombarda del 30 dicembre 2009 n. 33, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, letterav) della Legge Regionale del 11 agosto 2015 n. 23, il quale stabilisce che, rispettivamente al comma 3 e al comma 7, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia "... garantisce altresì l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo ...In riferimento all'attività del NUE 112 svolta dall'Azienda, qualora si rendesse necessario, la Giunta regionale può deliberarne l'afferenza diretta alla direzione

generale della Presidenza della Giunta stessa.” e che “In relazione al NUE 1 1 2, la Giunta regionale assegna annualmente all’Azienda uno specifico finanziamento anche in ragione dello sviluppo futuro in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche.”;

- l’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2010 – Regolamento recante “Norme di organizzazione, funzionamento e ordinamento del personale di DigitPA” (DigitPA oggi AGID – Agenzia per l’Italia Digitale, istituita con Decreto Legge n. 83/2012, convertito nella Legge n. 134/2012 ed è sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri);
- l’art. 1 comma 4 lett. h) e i) del Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 relativa alla riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), in base al quale l’Associazione è autorizzata a “svolgere attività ausiliaria dei pubblici poteri” e “agire quale struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile”;
- art. 13, comma 1, lett e) del Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, c.d. Codice della Protezione civile, il quale riporta l’Associazione della Croce Rossa Italiana tra le Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile:

CONSIDERATO CHE

- l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle norme sopra citate, è impegnata nella promozione di azioni finalizzate alla razionalizzazione dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonché alla razionalizzazione della spesa informatica, con particolare riferimento alle attività di gestione e funzionamento delle amministrazioni medesime;
- l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle norme sopra citate, gestisce la banca dati dei programmi informatici riutilizzabili (di seguito “Catalogo”), ora abolita dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217;
- l’amministrazione concedente è titolare del programma applicativo denominato AREU NUE 112 (di seguito “Programma”);
- il Programma di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le specifiche esigenze funzionali dell’amministrazione concedente, che ne ha acquisito la titolarità dei diritti di uso e riuso dell’applicativo stesso da parte di Beta80 S.p.A., con sede in Milano in Via Socrate n. 41, tramite idoneo accordo perfezionato tra le Parti in data 22.10.2014 e approvato con provvedimento deliberativo AREU n. 2014/280;
- l’amministrazione concedente il Programma ha preventivamente chiesto a AgID, con nota prot. AREU n. 2014/6788 del 21.11.2014, l’inserimento del Programma nel Catalogo con la modalità del riuso con gestione a carico del cedente (oltre a cedere l’applicativo, l’Amministrazione proprietaria del software si fa carico della manutenzione correttiva e della gestione evolutiva dello stesso); era stato, pertanto, inserito al numero identificativo 266/2015 del Catalogo nazionale dei programmi riutilizzabili, ora abolito ai sensi del vigente art. 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD);
- a seguito di apposita istanza pervenuta in data 20.10.2017, l’amministrazione concedente ha inoltrato, con nota prot. AREU n. 2018/3734 del 19.04.2018, ad AgID richiesta di aggiornamento della pubblicazione presente nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili, con precisazioni in merito al Programma;

- stante l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze di programmi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni, la Croce Rossa Italiana ha chiesto ad AREU di prendere visione di detto Programma;
- l'amministrazione utilizzatrice, a seguito delle verifiche effettuate, ha ritenuto conveniente utilizzare detto Programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur tenendo conto delle possibili personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all'amministrazione concedente di poter utilizzare il Programma in parola;

tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

OGGETTO

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia concede all'Associazione della Croce Rossa Italiana, a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di riuso, senza rilascio del codice sorgente, del Programma "AREU NUE 112" completo della relativa documentazione.

La concessione in riuso, per motivi di sicurezza pubblica di cui all'art. 69 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), è soggetta a specifiche restrizioni e dovrà essere personalizzata sul processo di gestione della chiamata svolto dall'Associazione della Croce Rossa Italiana.

In particolare non potranno essere attivati i seguenti moduli, perché direttamente connessi alle funzioni di pubblica sicurezza:

- il modulo adapter verso il CED Interforze;
- il modulo U.U.I.;
- il modulo Where ARE U;
- il modulo e-Call;
- il modulo Dispatch.

Potranno essere invece attivati, a seguito di personalizzazione, i seguenti moduli:

- il modulo scheda contatto;
- il modulo adapter verso il PSAP di 2° livello;
- il modulo CORE licenza SERVER.

Nell'appendice, parte integrante della presente convenzione, sono elencati i moduli applicativi, facenti comunque parte del Programma, concessi in riuso attraverso la sottoscrizione del presente atto.

Art. 2

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma in formato eseguibile e la relativa documentazione sono consegnati, a seguito delle modifiche richieste dall'amministrazione concedente, all'amministrazione utilizzatrice in formato elettronico una volta perfezionato il presente atto.

Le personalizzazioni richieste dall'amministrazione concedente, non attivazione e attivazione customizzata del programma, dovranno essere effettuate a cura e a spese dell'Associazione stessa, per il tramite della software house sviluppatrice.

Il Programma verrà installato a cura e spese dell'amministrazione utilizzatrice.

Art. 3

TITOLARITÀ DEL PROGRAMMA

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento economico del Programma descritto nei suoi componenti nella citata appendice rimangono in via esclusiva in capo all'amministrazione concedente.

Art. 4

BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE

L'amministrazione concedente garantisce che la titolarità dei diritti di uso e riuso esclusivo del Programma e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi.

Pertanto, l'amministrazione concedente manleva e tiene indenne l'amministrazione utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani sul Programma.

L'amministrazione utilizzatrice prende atto che il Programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

All'amministrazione utilizzatrice è fatto assoluto divieto di stipulare qualsivoglia tipo di negozio giuridico con altri soggetti per la subconcessione di qualsiasi diritto d'uso e riuso connesso al Programma oggetto della presente convenzione.

Art. 5

RESPONSABILITÀ

L'amministrazione utilizzatrice dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico – di:

- ben conoscere il Programma e le relative specifiche tecniche e funzionali;
- ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programmi e codici idonei a soddisfare le proprie esigenze.

Nell'ambito dell'utilizzo del Programma, AREU NUE 1 1 2, l'Amministrazione utilizzatrice sin da ora manleva e si impegna a tenere indenne Regione Lombardia e l'Amministrazione cedente da qualsivoglia tipo di responsabilità connessa a fatti od omissioni commesse dagli operatori propri dell'Amministrazione utilizzatrice, riconducibili a comportamenti che si discostino da apposite disposizioni e/o dalle regole generali.

L'amministrazione utilizzatrice solleva l'amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo.

L'amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all'uso del Programma, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. Pertanto, l'amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne l'amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Art. 6

NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA

Il Programma viene concesso in riuso, prevedendo una gestione totale a carico dell'amministrazione utilizzatrice. La stessa si fa carico delle personalizzazioni richiamate

all'art. 1, della manutenzione correttiva e della gestione evolutiva del Programma, sostenendo tutti gli oneri economici connessi.

Tutte le restanti attività connesse all'installazione, alla configurazione, al funzionamento, alla gestione, alla manutenzione e all'assistenza del Programma sono altresì a esclusivo carico dell'amministrazione utilizzatrice.

Nessun onere di carattere economico può o potrà essere imputato o richiesto ad AREU.

Qualora il Programma venga modificato e/o integrato con ulteriori funzionalità a cura all'amministrazione cedente, resta sin d'ora pattuito che le stesse saranno concesse in riuso solo a favore di altre pubbliche amministrazioni per il tramite di AgID.

Art. 7

RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

Art. 8

DURATA

Il presente accordo è tempo indeterminato con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Entrambe le Parti potranno recedere dalla presente convenzione, per motivate ragioni connesse al non corretto utilizzo del Programma o per inadempimento degli obblighi assunti, con un preavviso scritto di almeno 6 mesi, esclusivamente tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata – PEC pubblicato sulla homepage dei rispettivi portali web ufficiali.

Art. 9

FORO COMPETENTE

Le Amministrazioni concedente e utilizzatrice si impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 10

DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rinvia alle disposizioni generali previste dalla normativa vigente.

Art. 11

REGISTRAZIONE DELL'ATTO

Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni, anche ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, sono a esclusiva carico dell'amministrazione utilizzatrice, salvo eventuali esenzioni previste dalla vigente normativa in materia.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Letto confermato e sottoscritto digitalmente, con decorrenza dalla data dell'ultima sottoscrizione apposta, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. da:

AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA URGENZA
DELLA REGIONE LOMBARDIA

Il Direttore Generale
dott. Alberto Zoli

ASSOCIAZIONE
ITALIANA DELLA
CROCE ROSSA

Il Segretario Generale
dott. Flavio Ronzi

APPENDICE:

MODULI APPLICATIVI DEL "PROGRAMMA" CONCESSI, SOGGETTI A
CUSTOMIZZAZIONE:

1. Modulo scheda contatto;
2. Modulo ADAPTER verso il PSAP di 2° livello;
3. Modulo CORE licenza SERVER.

Convenzione per la concessione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del programma applicativo "AREU NUE 112"

N.	Nome	Descrizione	Dati	
			Input	Output
1	MODULO SCHEDA CONTATTO	Permette la raccolta di informazioni relative alla localizzazione del chiamante e alla classificazione dell'evento	CLI del chiamante dal sistema telefonico e Dati di localizzazione dal CED. Tutti gli altri dati raccolti dall'operatore durante l'intervista telefonica	Scatena il processo di dispatch in base alla localizzazione e alla specifica tipologia dell'emergenza
2	MODULO ADAPTER VERSO IL PSAP DI 2° LIVELLO	Permette il trasferimento dei dati della scheda contatto ai PSAP 2	Dati provenienti dai moduli precedenti	Trasferimento Minimum Set Data dei dati registrati secondo le specifiche del disciplinare ministeriale sulla scheda contatto
3	MODULO CORE LICENZA SERVER	ospita il database e costituisce il bus di comunicazione per il mutuo dialogo fra i moduli applicativi costituenti la piattaforma applicativa AREU NUE 112		



PROPOSTA DI DELIBERA N. 118/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA ODV PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO NON ESCLUSIVO DEL DIRITTO D'USO DEL PROGRAMMA APPLICATIVO "AREU NUE 112"

Attestazione

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.
La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 20/03/2020

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)